



STATUTO
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ASSEMBLEA dei Soci

16.11.2022

Avellino

INDICE**TITOLO PRIMO****COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

ART. 1 Costituzione.....	4
ART. 2 Scopi.....	4
ART. 3 Rapporti con l’Ance	6

TITOLO SECONDO**SISTEMA ASSOCIATIVO**

ART. 4 Sistema associativo.....	6
ART. 5 Ammissione dell’impresa associata e cessazione.....	7
ART. 6 Diritti delle imprese associate.....	7
ART. 7 Obblighi delle imprese associate.....	7
ART. 8 Imprese Assistite	8
ART. 9 Soci aggregati	9
ART. 10 Contributi	9
ART. 11 Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali	10
ART. 12 Anagrafe.....	10

TITOLO TERZO**GOVERNANCE**

ART. 13 Governance	10
ART. 14 Eleggibilità alle cariche sociali	10
ART. 15 Durata e requisiti delle cariche sociali	11
ART. 16 Assemblea dei soci ordinari - Costituzione.....	11
ART. 17 Convocazioni - Deliberazioni - Verbali	12
ART. 18 Attribuzioni dell’Assemblea	13
ART. 19 Consiglio Generale -Composizione	14
ART. 20 Consiglio Generale - Attribuzioni	14
ART. 21 Riunioni e Deliberazioni.....	15

ART. 22 Consiglio di Presidenza -Composizione.....	15
ART. 23 Consiglio di Presidenza - Convocazioni e Attribuzioni.....	16
ART. 24 Presidenza - Elezione, durata e attribuzioni	17
ART. 25 Presidente Onorario	17
ART. 26 Commissione di Designazione.....	17
ART. 27 Vice Presidenti.....	18
ART. 28 Commissioni Referenti	18
ART. 29 Tesoriere.....	18
ART. 30 Collegio dei Garanti contabili.....	18
ART.31 Probiviri.....	19
ART. 32 Gruppo Giovani	20

TITOLO QUARTO

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

ART. 33 Autonomia finanziaria e patrimoniale.....	21
ART. 34 Direzione	21
ART. 35 Fondo Comune	21
ART. 36 Amministrazione e gestione	22
ART. 37 Esercizio finanziario - Bilancio.....	22

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 Durata-Scioglimento - Aggregazioni.....	22
ART. 39 Disposizioni generali.....	23
ART. 40 Richiamo allo Statuto dell'Ance e dell'Associazione Industriali	23
ART. 41 Controversie.....	23
ART. 42 Norma di collegamento organizzativo	23

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**ARTICOLO 1 – Costituzione**

Ance Avellino è una Sezione speciale costituita nell'ambito dell'Unione degli Industriali della provincia di Avellino - Confindustria Avellino ed ha sede in Avellino alla via Palatucci 20/A.

Ance Avellino si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall'Associazione nazionale Costruttori Edili, di seguito denominata Ance Nazionale.

Il presente Regolamento è predisposto in conformità al Regolamento tipo approvato da Ance Nazionale e Confindustria, nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto di Ance e Confindustria, ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di ANCE AVELLINO e del Consiglio Generale di Confindustria Avellino. Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione del Regolamento da parte dell'Associazione, decorso tale termine, il Regolamento di ANCE AVELLINO si intende comunque approvato.

Il presente Regolamento disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi di ANCE AVELLINO, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, nonché la loro autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

ARTICOLO 2 – Scopi

ANCE AVELLINO, nel quadro dei fini statuari e delle politiche generali di Confindustria Avellino, non ha alcun fine di lucro e ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni.

A tal fine ANCE AVELLINO, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative e strumenti pianificatori che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte quelle questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., di generale interesse per le imprese associate;
- e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato e al credito, anche con la formazione di consorzi, reti di impresa e di altri idonei organismi;

- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relative ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e la partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici o privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti e ove necessario, segnalandone gli aumenti alle Amministrazioni, alle stazioni Appaltanti ed alle competenti Autorità di regolamentazione;
- h) promuove la pubblicazione di periodici, riviste, monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- i) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali, assicurative e di assistenza in favore delle imprese del settore;
- j) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- k) designa i propri rappresentanti nei competenti organi di Confindustria Avellino e nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati da Confindustria Avellino, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
- l) esercita, come parte datoriale in via esclusiva, la gestione politica, economica e patrimoniale degli enti bilaterali di settore territoriali con totale autonomia nel loro governo;
- m) sollecita e promuove la formazione di maestranze ed impiegati di concetto per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- n) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- o) favorisce lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia attraverso ricerche di mercato, di attività di indagine socio-economica e territoriale, di elaborazione di studi di fattibilità e produttivi di gestione di sistemi informativi e di controllo contabile;
- p) nell'ambito degli scopi sociali può costituire società di capitali, procedendo all'acquisto, alla vendita, alla costruzione, all'amministrazione, alla locazione e gestione di beni immobili nonché all'acquisto e alla vendita di beni mobili anche registrati e di diritti immobiliari e può contrarre mutui o prestiti con istituti di credito, banche e società, concedendo le opportune garanzie reali e inoltre potrà compiere tutte le operazioni di investimenti sia mobiliari che immobiliari, così come potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni in società, Associazioni, Enti, Istituzioni e, in generale, in Organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge;
- q) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;
- r) promuove tra gli associati e gli operatori tutti del sistema, la cultura della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sottoscrivendo con le competenti Autorità ed altre Associazioni, protocolli di legalità, antiracket, antiusura e sulla sicurezza;
- s) assicura, nell'ambito della categoria, l'armonico temperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti tra le imprese associate;

- t) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, di ANCE AVELLINO.

ANCE AVELLINO svolge il ruolo di interlocutore primario delle istituzioni e dei soggetti decisionali sulle politiche nel campo delle infrastrutture, dell'edilizia e delle costruzioni.

In particolare, in tema di politica delle infrastrutture, nel puntuale rispetto della ripartizione di ruoli e competenze tra i sistemi Ance e Confindustria, la Associazione è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, fermo restando le competenze specifiche di altre componenti del sistema e quelle generali di Confindustria Avellino sui fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'utenza industriale, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi di ANCE AVELLINO sono comunicate a cura del Presidente alla Presidenza di Confindustria Avellino.

ARTICOLO 3 - Rapporti con l'Ance Nazionale

ANCE AVELLINO è aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Ance secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari. ANCE AVELLINO adotta il codice etico dell'Ance quale parte integrante del proprio Regolamento.

L'adesione di ANCE AVELLINO all'Ance nazionale comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità della Associazione con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 dello Statuto.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare nell' ANCE AVELLINO l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo associativo regionale dell'edilizia.

TITOLO SECONDO - SISTEMA ASSOCIATIVO

ARTICOLO 4 -Sistema associativo

Possono far parte di ANCE AVELLINO Imprese, siano esse Imprese individuali, siano società in qualsiasi forma costituite, con sede o esercenti l'attività edile nell'ambito della Provincia di Avellino, come individuate nell'elencazione di cui ai contratti Collettivi nazionali di lavoro stipulati per la parte imprenditoriale dall'ANCE.

ANCE AVELLINO rappresenta unitariamente le imprese di costruzione e le imprese specialistiche del settore delle costruzioni e le inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni, nelle seguenti categorie:

- a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari detti anche imprese associate, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere, anche parzialmente, e con un solo ramo di azienda una delle attività previste dal comma uno.

È facoltà dell'ANCE nazionale prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, come regolate all'art.2.

ARTICOLO 5 - Ammissione dell'impresa associata e cessazione

Sono soci ordinari (altrimenti detti Imprese associate) di ANCE AVELLINO le imprese edili ed affini che aderiscono a Confindustria Avellino ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – Ance ai sensi dello Statuto di questa, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse.

La domanda di ammissione a socio ordinario, che vale come accettazione di tutte le norme dello Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico, deve pervenire ad ANCE AVELLINO debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Sull'ammissione delibera il Consiglio Generale nella prima riunione utile e viene comunicata a Confindustria Avellino, che in base al parere vincolante di Ance Avellino, delibera nella prima riunione utile dell'organo competente. In mancanza di tale delibera, la decisione assunta dal Consiglio Generale si intende comunque approvata.

Le specifiche modalità organizzative sono stabilite congiuntamente da Ance Avellino e da Confindustria Avellino, nel rispetto degli Accordi Ance-Confindustria di cui all'art. 4.

L'adesione ad Ance Avellino vale per un triennio a partire da quello in cui viene fatta l'iscrizione, e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per recesso dell'impresa aderente da notificarsi ad ANCE AVELLINO per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data del tacito rinnovo;
- b) per espulsione dell'impresa associata deliberata dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, a seguito di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 6 - Diritti delle imprese associate

L'adesione ad ANCE AVELLINO determina altresì l'adesione a Confindustria Avellino e, quindi, le imprese edili hanno diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento. Le imprese associate hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da Confindustria Avellino specificatamente nel loro interesse e per la loro tutela.

Alle imprese associate competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle imprese associate regolarmente iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

ARTICOLO 7- Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza ad ANCE AVELLINO comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto, lo Statuto di Confindustria Avellino, il Codice Etico, le

deliberazioni che saranno adottate dagli organi competenti di ANCE AVELLINO ivi compresi gli obblighi contributivi;

- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra ANCE AVELLINO e Ance Nazionale e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
 - c) comunicare tempestivamente:
1. le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza;
 2. fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;
 3. eventuali provvedimenti interdittivi formulati ed adottati dall'Autorità competente a carico dell'impresa associata e dei suoi organi di rappresentanza.
- d) osservare il contratto nazionale e provinciale di lavoro del comparto edile ed in genere ogni regolamentazione che venisse debitamente approvata dai competenti organi sociali di ANCE AVELLINO, in conformità alle norme stabilite nel presente Statuto;
 - e) non far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza di ANCE AVELLINO;
 - f) a pena di espulsione, non essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

Nel caso di violazione degli obblighi statutari e del Codice Etico, il socio può essere assoggettato alle seguenti sanzioni:

1. sospensione o decadenza dalla condizione di socio e dalle eventuali cariche rivestite all'interno o per conto di ANCE AVELLINO;
2. esclusione dal diritto di voto nell'Assemblea;
3. espulsione da ANCE AVELLINO ai sensi e con la maggioranza dell'art. 5 lett. b del presente Statuto.

Le sanzioni sopraindicate vengono deliberate in alternativa o anche cumulativamente dal Consiglio Generale, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti. Contro le decisioni sanzionatorie è ammesso ricorso ai Provvisori entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'Associato al momento dell'iscrizione, consapevole dei diritti derivanti dal GDPR 679 del 2016 e successive modificazioni, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti e con le finalità del presente Statuto.

ARTICOLO 8 - Imprese Assistite

Fanno parte di Ance Avellino in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa edile della provincia di Avellino che non siano soci ordinari.

Le imprese assistite, oltre ai servizi di natura contrattuale, hanno diritto a ricevere i servizi deliberati dal Consiglio Generale della Sezione e partecipano alle iniziative realizzate dalla Sezione nell'interesse specifico della categoria. Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Esse non hanno elettorato attivo e passivo e non partecipano all'Assemblea di ANCE AVELLINO.

ARTICOLO 9 - Soci aggregati

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuna di esse nei confronti di ANCE AVELLINO sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione Ance trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato. I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 10 – Contributi

Le imprese edili sono tenute a rispettare le disposizioni contributive stabilite da Confindustria Avellino per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità di ANCE AVELLINO che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle sue attività specifiche.

Il Consiglio Generale di ANCE AVELLINO può fissare una contribuzione destinata all'esclusivo finanziamento delle sue attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune di ANCE AVELLINO, di cui all'art. 35, che è distinto dal patrimonio di Confindustria Avellino del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa. In caso di inadempienza l'Ance Nazionale potrà applicare le misure sanzionatorie all'uopo previste dallo Statuto nei di ANCE AVELLINO.

ANCE AVELLINO provvede a far incassare a Confindustria Avellino i contributi associativi nella misura stabilita in base a quanto previsto dallo Statuto di Confindustria Avellino e la relativa riscossione può avvenire direttamente o anche attraverso apposita convenzione con la Cassa Edile di Avellino o altro Ente di riscossione.

La quota di iscrizione, il contributo minimo, la misura dei contributi associativi annui, nonché le relative modalità di calcolo e di riscossione sono stabilite annualmente da Confindustria Avellino di concerto con Ance Avellino.

A tal fine il Consiglio di Presidenza di Confindustria Avellino ed il Consiglio di Presidenza di Ance Avellino provvederanno a concordare i relativi importi e le relative modalità, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale ed all'Assemblea di Confindustria Avellino ed inserite nella delibera contributiva.

Nell'ipotesi in cui non si riesca a trovare un'intesa, rimarranno valide le disposizioni inserite nella delibera contributiva annuale di Confindustria Avellino in corso di

Il regolare pagamento dei contributi associativi è la condizione indispensabile dei diritti sociali.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori dalla circoscrizione di Ance Avellino e per quelli eseguiti nella circoscrizione di Ance Avellino stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni Territoriali aderenti all'Ance, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita dall'Assemblea dell'Ance.

Con riferimento alle sole imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art. 9 secondo comma.

ARTICOLO 11 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

ANCE AVELLINO fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'Ance che svolgono attività nella circoscrizione dell'Associazione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'Ance, di cui al precedente art.10.

ARTICOLO 12 – Anagrafe

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe di ANCE AVELLINO e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate ordinarie, delle imprese assistite, nonché delle imprese aggregate appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'Ance, delle imprese aggregate appartenenti ai soci aggregati di Ance e di eventuali altre categorie.

ANCE AVELLINO è obbligata a tenere costantemente aggiornata la suddetta anagrafe ed a comunicare all'Associazione nazionale le variazioni secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese aggregate, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti da Ance Avellino, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO – GOVERNANCE**ARTICOLO 13 – Governance**

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Generale
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) Il Presidente e due Vice Presidenti (di cui uno è Tesoriere)
- e) Il Tesoriere

Sono Organi di controllo:

- il Collegio dei Garanti contabili
- i Probiviri

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani.

Gli organi di ANCE AVELLINO sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ARTICOLO 14 - Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di ANCE AVELLINO sono riservate a rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono:

- il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali;

- gli amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

In tale senso l'impresa comunicherà all'ANCE AVELLINO il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento. Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ARTICOLO 15 - Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e antecedentemente al rinnovo dello stesso).

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidente hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati. Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo, solo dopo un intervallo di almeno un mandato. Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni ad ANCE AVELLINO.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi di ANCE AVELLINO coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario. Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Organo associativo di cui fanno parte.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; evidenzino situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance nazionale e di ANCE AVELLINO; siano stati raggiunti da provvedimenti interdittivi adottati dall'Autorità competente.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale di ANCE AVELLINO e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti da ANCE AVELLINO in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale di ANCE AVELLINO a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all'art. 31.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

ARTICOLO 16 - Assemblea dei soci ordinari – Costituzione

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 5, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso il proprio rappresentante legale o un amministratore avente la rappresentanza sociale dell'impresa anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale necessari per l'accesso alle cariche direttive – o per delega conferita

ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta, in regola con gli obblighi statutari.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con gli obblighi statutari e che risultino aver versato almeno il contributo minimo associativo richiesto per la partecipazione all'Assemblea.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto a voti n. 3 per il contributo minimo versato.

Per la parte eccedente il contributo minimo, versata secondo le disposizioni della delibera contributiva, ogni socio partecipante all'assemblea ha diritto ad ulteriori voti secondo i seguenti scaglioni:

- a) con un versamento aggiuntivo fino ad € 300 ha diritto a ulteriore n. 1 voto;
- b) con un versamento aggiuntivo da € 301 ad € 600 ha diritto a ulteriori n. 2 voti;
- c) con un versamento aggiuntivo da € 601 ad € 1.000 ha diritto a ulteriori n. 3 voti;
- d) con un versamento aggiuntivo da € 1.001 ad € 1.500 ha diritto a ulteriori n. 4 voti;
- e) con un versamento aggiuntivo da € 1.501 a 2.000 ha diritto a ulteriori n. 5 voti;
- f) con un versamento aggiuntivo da € 2.001 a 3.000 ha diritto a ulteriori n. 6 voti;
- g) con un versamento aggiuntivo oltre € 3.000 ha diritto a ulteriori n. 7 voti.

Ai soci iscritti nell'anno assembleare e che sono in regola con i contributi associativi viene attribuito un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione. La attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci, iscritti alla Sezione da almeno 15 anni, nominata dal Consiglio Generale. Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso di convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

La regolarizzazione contributiva può avvenire entro i 5 giorni feriali antecedenti la data fissata per l'Assemblea. Il calcolo dei voti si effettua tenendo conto di quanto effettivamente versato nel periodo preso a riferimento.

ARTICOLO 17 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno. È convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale di ANCE AVELLINO lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci ordinari purché in regola con gli obblighi statutari.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, pec, a mezzo fax o per posta elettronica da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax, pec o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea può svolgersi, in caso di necessità, con l'ausilio di strumenti digitali in video o teleconferenza delle quali va dato atto nel relativo verbale. Tale svolgimento deve prevedere:

- che il Presidente dell'Assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che siano assicurate le modalità per la votazione telematica, anche a scrutinio segreto;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché prendere visione, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata, anche in video, almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai soci ordinari.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l'elezione di Presidente e Vice Presidenti per le quali è richiesta la maggioranza assoluta.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

È ammesso l'espletamento dell'Assemblea attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza o anche assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro pluriprovinciale articolate in presidi territoriali con supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti l'Assemblea entro trenta giorni dalla data della riunione.

ARTICOLO 18 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività di ANCE AVELLINO sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e su proposta di questi, due Vice Presidenti, di cui uno è il Tesoriere;
- c) eleggere n. 3 componenti il Consiglio Generale;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti Contabili;
- e) eleggere i Probiviri;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

- h) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2;
- i) nominare il Presidente Onorario;
- j) approvare eventuali accordi Organizzativi stipulati con Confindustria Avellino.

Spetta all'Assemblea dei soci ordinari in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale di Confindustria Avellino;
- b) deliberare in merito allo scioglimento di Ance Avellino a norma del successivo art. 38;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni e/o aggregazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

ARTICOLO 19 - Consiglio Generale – Composizione

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, di cui uno è Tesoriere, da n. 3 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci e dai Presidenti degli Enti Bilaterali, qualora rappresentanti di imprese Ance e per la durata del loro mandato.

È componente di diritto il Presidente del Gruppo Giovani ove costituito.

Possono prendere parte al Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo Past President, il Presidente Onorario, i Proviviri, i componenti del Collegio dei Garanti contabili.

In caso di dimissioni del Presidente, della sua sopraggiunta incompatibilità per il verificarsi delle condizioni di decadenza ed ineleggibilità di cui all'art. 15, ovvero per la sua prematura scomparsa, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano.

In caso di dimissioni, di sopraggiunta incompatibilità per il verificarsi delle condizioni di decadenza ed ineleggibilità di cui all'art. 15, ovvero per la prematura scomparsa del VicePresidente o del Tesoriere, il Presidente provvede alla loro sostituzione che viene sottoposta a ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'Ance nazionale provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale di ANCE AVELLINO, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

ARTICOLO 20 - Consiglio Generale - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare su proposta del Presidente i rappresentanti della Associazione in Enti e Organismi esterni di cui all'art.2, punti j) ed k);
- c) nominare i membri delle commissioni referenti, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) approvare e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.24;
- j) deliberare, ove previsto, in ordine alla nomina del Direttore e alla risoluzione del rapporto di lavoro dello stesso; assumere e licenziare il personale di ANCE AVELLINO;
- k) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
- l) approvare il Regolamento del Gruppo giovani imprenditori edili, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- m) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Associazione, ai sensi dell'art. 15;
- n) deliberare ai sensi dell'art.5, terzo comma;
- o) deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all'art. 8;
- p) nominare la Commissione di attribuzione dei voti ex articolo 16 comma 9;
- q) Approvare eventuali accordi Organizzativi stipulati dal Consiglio di Presidenza con Confindustria Avellino;
- r) deliberare sulle proposte di cui all'art. 23 lett. b), d), f), g), h), i), j), k), l).

ARTICOLO 21 - Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Generale di ANCE AVELLINO si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax, posta elettronica o pec, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Alla riunione possono partecipare su invito del Presidente, esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva. I verbali sono disponibili in visione ai soci ordinari, previa autorizzazione del Presidente.

ARTICOLO 22 - Consiglio di Presidenza – Composizione

Per coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni è costituito il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice-Presidenti, assistiti dal Direttore che funge da segretario.

Il Presidente può invitare alle riunioni persone di cui ritenga necessaria la presenza.

Il Consiglio si riunisce, di norma, mensilmente ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Vice Presidente vicario, se nominato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione, tali nomine vengono poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile.

I nuovi Consiglieri restano in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

ARTICOLO 23 - Consiglio di Presidenza – Convocazioni e Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/3 dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statuari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione di Ance Avellino e darne attuazione;
- c) definire le linee politiche di Ance Avellino;
- d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale di Ance Avellino al fine della formazione del bilancio preventivo;
- e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie di Ance Avellino nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore;
- g) proporre al Consiglio Generale i provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri;
- h) proporre la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- i) proporre al Consiglio Generale la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo di Ance Avellino a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- j) proporre al Consiglio Generale la costituzione o partecipazione di Ance Avellino in società o enti con scopo di lucro;
- k) proporre al Consiglio Generale l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, nonché di altre categorie dei soci, in conformità all'Accordo nazionale di cui all'art. 9, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione nell'ambito del perimetro di rappresentanza di Ance Avellino, in conformità con il presente regolamento e con lo statuto di Confindustria Avellino, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- l) gestire le relazioni con Confindustria Avellino volte a ricercare soluzioni organizzative concertate e condivise, da sottoporre al Consiglio Generale;

Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata dalle norme del presente Statuto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

ARTICOLO 24 - Presidenza - Elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente di Ance Avellino è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di cui all'art.26, al termine delle consultazioni, individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di ANCE AVELLINO nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno di Ance Avellino.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

In caso di dimissioni, di sopraggiunta incompatibilità per il verificarsi di condizioni di decadenza ed ineleggibilità di cui all'art. 15, ovvero per la prematura scomparsa del Presidente, il Vice Presidente più anziano convoca entro 4 mesi l'Assemblea per l'elezione degli Organi della Governance.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare Ance Avellino in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante di Ance Avellino;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività di Ance Avellino;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria;
- h) curare che tutti gli atti della Associazione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) in casi straordinari di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
- j) proporre all'Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;
- k) proporre al Consiglio Generale di Ance Avellino le nomine negli enti esterni.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare Ance Avellino nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Confindustria Avellino.

Egli rappresenta altresì Ance Avellino in seno all'Associazione nazionale costruttori edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

ARTICOLO 25 – Presidente Onorario

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario di Ance Avellino.

ARTICOLO 26 - Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal codice etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta nominata la Commissione, entro una settimana procede al proprio insediamento e, entro un termine di sei settimane avvia le consultazioni al termine delle quali individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

ARTICOLO 27 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.18 lett. b) e art. 24 lett.j), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe a loro assegnati dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

ARTICOLO 28 - Commissioni Referenti

Nell'ambito di ANCE AVELLINO possono essere costituite Commissioni Referenti per materia.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ai Vice Presidenti oppure ad un Coordinatore nominato dal Presidente.

Ciascuna Commissione è composta da un numero di Componenti compreso tra n°2 e n°4, nominati dal Consiglio Generale di Ance Avellino in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari.

È compito delle Commissioni Referenti di elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio Generale.

ARTICOLO 29 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi. È Vice Presidente e componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di ANCE AVELLINO.

Partecipa in Assemblea senza diritto di voto limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci. In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli art. 36 e 37 e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivo e Preventivo, presentate dal Consiglio Generale all'Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere sono assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

ARTICOLO 30 - Collegio dei Garanti contabili

Il Collegio dei Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi aventi idonei requisiti, eletti, dall'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati

consecutivi.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria di ANCE AVELLINO e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all' approvazione dei bilanci, all'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti. Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

ARTICOLO 31 – Probiviri

Le relazioni organizzative e funzionali tra i Probiviri del sistema Ance e del sistema Confederale sono definite dall'Addendum all'Accordo Ance-Confindustria del 25 maggio 2016, sottoscritto il 22 dicembre 2017, e da sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna ad Ance Avellino.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e Ance Avellino, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore di Ance Avellino ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Avellino tra quelli eletti dall'Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave

inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente di Ance Avellino ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance nazionale. In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile. L'interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa di Ance Avellino è di esclusiva competenza dei Probiviri, che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri di Confindustria Avellino al fine di garantire il massimo raccordo operativo. Le decisioni dei Probiviri di cui al precedente comma sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 15 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri di Ance Avellino, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria. In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado. Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso di controversie tra Ance Avellino oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Avellino non appartenenti ad Ance Avellino o con la stessa Confindustria Avellino, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di Confindustria Avellino, mentre l'appello compete ad un Collegio congiunto secondo quanto previsto al punto 3 dell'Addendum di cui al primo comma del presente articolo. Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo statuto di Confindustria Avellino.

ARTICOLO 32 - Gruppo Giovani

In linea con le norme di formazione e funzionamento il Gruppo Giovani è disciplinato dal Regolamento dei Giovani imprenditori edili approvato dallo Statuto Ance e organizzato, per quanto attiene agli scopi e alla propria attività dal Regolamento approvato il 21.11.1994 e s.m.i., parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO QUARTO - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE**ARTICOLO 33 - Autonomia finanziaria e patrimoniale**

In forza dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale derivanti dalle fonti autonome del settore, Ance Avellino gode di autonomia finanziaria e patrimoniale, con facoltà di acquisire beni mobili e immobili, istituire propri uffici ed assumere personale alle proprie dipendenze.

A tal fine ANCE AVELLINO provvede a richiedere l'attribuzione di un proprio codice fiscale e ad aprire uno o più conti correnti bancari.

Condotte lesive dell'autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale di Ance Avellino costituiscono causa di Commissariamento che verrà adottato in base alle disposizioni dello Statuto di Ance.

ARTICOLO 34 – Direzione

All'organizzazione e al funzionamento degli Uffici di ANCE AVELLINO è preposto un Direttore che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Generale, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concretizza l'attività di Ance Avellino, coerentemente agli obiettivi e alle finalità statutarie.

Il Direttore assiste il Presidente e assicura che gli atti di Ance Avellino siano compiuti a norma del presente regolamento e in osservanza dello Statuto di Ance Nazionale.

Il Direttore assiste il Consiglio Generale nello svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 35 e 36 seguenti e assicura che gli atti del bilancio siano conformi al presente regolamento.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi di Ance Avellino, redige e conserva i verbali delle riunioni stesse, controfirma gli atti sociali, firma la corrispondenza e cura la documentazione inerente la gestione economica e contabile, intrattiene rapporti e relazioni pubbliche.

Il Direttore, su delibera del Consiglio Generale, fa parte dei Comitati di gestione della Cassa Edile e del Centro per la Formazione e la Sicurezza.

Il Direttore è assunto o nominato con delibera del Consiglio Generale di Ance Avellino. Egli propone con istanza non vincolante, al Presidente l'assunzione del personale, che da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente, utile al funzionamento degli Uffici di Ance Avellino per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ance Avellino comunica a Confindustria Avellino l'assunzione alle proprie dirette dipendenze del Direttore.

Il Direttore, qualunque sia il suo inquadramento, per le materie trasversali comuni a più settori industriali si coordina con il Direttore di Confindustria Avellino.

ARTICOLO 35 - Fondo Comune

Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà di Ance Avellino pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore di Ance Avellino.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza del Consiglio Generale di ANCE AVELLINO, conformemente agli scopi statuari.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano Ance Avellino, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità di Confindustria Avellino. Durante la vita

dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 36 - Amministrazione e Gestione

All'amministrazione del Fondo Comune di Ance Avellino provvede il Presidente conformemente agli indirizzi del Consiglio Generale dell'Associazione stessa.

Alla gestione economico-finanziaria provvede il Presidente di ANCE AVELLINO con firma abbinata del Tesoriere. In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Generale dell'Associazione conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ARTICOLO 37 - Esercizio finanziario – Bilancio

L'esercizio finanziario di Ance Avellino va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale di Ance Avellino, conformemente alle disposizioni di legge, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale di Ance Avellino ai Garanti contabili della stessa che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Generale curata dal Tesoriere. Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede di Ance Avellino, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'Art.18, alla gestione economico- finanziaria di Ance Avellino si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale di Ance Avellino in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38 – Durata - Scioglimento – Aggregazioni

Ance Avellino è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea. Tale delibera, per dispiegare i suoi effetti, deve essere ratificata dall'assemblea straordinaria di Confindustria Avellino.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento di Ance Avellino nomina anche uno o più liquidatorie detta le norme della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti della totalità dei voti attribuiti in Assemblea.

ARTICOLO 39 - Disposizioni generali

Le modifiche al presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance.

Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di Ance Avellino e del Consiglio Generale di Confindustria Avellino. Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi, dalla trasmissione delle modifiche da parte della Associazione e decorso tale termine si intendono comunque approvate.

ARTICOLO 40 - Richiamo allo Statuto dell'Ance e di Confindustria Avellino

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento di Ance Avellino, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Avellino, nel cui ambito ANCE AVELLINO è costituita.

ARTICOLO 41 - Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra ANCE AVELLINO e Confindustria Avellino sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'Ance e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

ARTICOLO 42 - Norma di collegamento organizzativo

Fermo restando un attivo coinvolgimento di Ance Avellino nei percorsi evolutivi della rappresentanza territoriale di Confindustria secondo le modalità stabilite dall'Accordo Ance Confindustria del 25 maggio 2016, ANCE AVELLINO ha facoltà, in relazione a processi aggregativi attuati da Confindustria Avellino, di mantenere la propria organizzazione ed il perimetro territoriale di propria competenza, previa dimostrazione all'Ance delle condizioni di sostenibilità organizzativa, di rappresentanza ed economica. I progetti di aggregazione devono essere preventivamente e tempestivamente portati a conoscenza di Ance ai fini delle attività di verifica e coordinamento organizzativo.

Il presente Statuto sostituisce e abroga il precedente, approvato dall'Assemblea Ance Avellino del 18.12.2015.